



# COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ufficio segreteria

## ALLEGATO 1 SPECIFICHE TECNICHE

### PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DIFFUSA IN VAL PELLICE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESENTI IN ITALIA - CODICE CIG 69866920A2

#### ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto del presente allegato è la descrizione dei servizi di accoglienza integrata, specificati nel seguente comma 4, da realizzare nell'ambito del progetto di accoglienza diffusa in Val Pellice a cui hanno aderito i seguenti Comuni:

2. La convenzione avrà durata presunta dal 1° Maggio 2017 al 31/12/2017. Il progetto potrà essere oggetto di ripetizione di servizio analogo alle medesime condizioni del contratto originariamente stipulato con l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 63, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2018, previo rinnovo del Protocollo di intesa con la Prefettura di Torino; in tal caso il soggetto individuato con la presente selezione dovrà garantire la continuità del servizio.

3. La convenzione sarà stipulata nella forma del contratto aperto, che non impegna il Comune di Torre Pellice al trasferimento dell'importo complessivo presunto, indicato in sede di selezione.

Entro i limiti di spesa relativi all'importo presunto spetta, pertanto, all'Ente Committente (d'ora in avanti E.C.), stabilire, secondo una valutazione discrezionale del fabbisogno, le modalità di realizzazione delle attività del progetto.

Per tale motivo, l'Ente Attuatore nulla potrà pretendere dall'E.C., oltre al trasferimento dei fondi per le attività del progetto, realizzate alle condizioni pattuite.

4. La convenzione ha per oggetto tutte le attività previste dal "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale" (d'ora in poi, per brevità, "**Manuale operativo**") e dalle "**Linee guida per la presentazione del progetto**" disponibili sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>.

Di seguito vengono indicate, a mero titolo esemplificativo, le principali attività:

#### A. SERVIZI DI ACCOGLIENZA

A.1 – **strutture di accoglienza**: reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- reperire unità immobiliari per civili abitazioni e/o strutture collettive situate nel territorio dei Comuni aderenti, per un numero pari a quello indicato nell'ipotesi di progetto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 2 del presente allegato;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari;
- predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal "**Manuale operativo**".

**A.2 – condizioni materiali di accoglienza:** vitto, vestiario e biancheria, pocket money mensile;  
- realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- accompagnare i beneficiari nella fase di insediamento abitativo;
- garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente nel rispetto delle esigenze individuali;
- erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal **Manuale operativo**;
- facilitare ai beneficiari l'accesso e la fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal **Manuale operativo**;
- garantire l'assistenza sanitaria, la presa in carico dei beneficiari e la tutela della loro salute;
- garantire l'iscrizione ai corsi di alfabetizzazione, apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana e monitorarne la frequenza;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.).

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub A.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a:

- gestione delle abitazioni, quali canoni di locazione, incluse cauzioni e registrazioni dei contratti, spese di condominio;
- utenze (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento);
- manutenzione ordinaria;
- pulizia delle strutture;
- acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici.

Si precisa che per l'erogazione del servizio sub A.2) sopra descritto sono ammissibili le spese relative a:

- assistenza dei beneficiari, quali vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico;
- fornitura di effetti lettereschi;
- spese per la salute;
- trasporto urbano ed extra-urbano, di trasferimento dei beneficiari;
- scolarizzazione e alfabetizzazione;
- erogazione pocket money.

## **B. SERVIZI DI INTEGRAZIONE**

**B.1 – formazione e inserimento lavorativo:** accesso e frequenza ai corsi di educazione per gli adulti; rivalutazione del background dei beneficiari e identificazione delle aspettative; orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale; orientamento ai servizi per l'impiego e accompagnamento all'inserimento lavorativo.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di educazione per gli adulti;
- predisporre strumenti volti alla rivalutazione del background e all'identificazione delle aspettative (curriculum vitae, bilancio di competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare l'accesso all'istruzione scolastica e universitaria;
- facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze;

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.).

**B.2 – ricerca di soluzioni abitative:** azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;  
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale del mercato privato degli alloggi, attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari.

**B.3 – strumenti di inclusione sociale:** realizzazione di attività di animazione socioculturale;

costruzione/consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto;

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari;  
- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);  
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a:

- attivazione di corsi di formazione professionale, percorsi di inserimento lavorativo con borse lavoro e tirocini formativi.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.2) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a:

- acquisto di arredi per gli alloggi dei beneficiari in uscita dal progetto;

- erogazione di contributi alloggio ed interventi volti ad agevolare la sistemazione alloggiativa dei beneficiari.

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub B.3) sopra descritti sono ammissibili le spese generali relative ad ulteriori altri interventi finalizzati al consolidamento del percorso di integrazione dei beneficiari.

## **C. SERVIZI DI TUTELA**

**C.1 - Tutela legale:** orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo; informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare nonché supporto e assistenza nell'espletamento della procedura; orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di garantire nei confronti dei beneficiari:

- l'orientamento e l'accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;  
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;  
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana in materia di immigrazione;  
- l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;  
- l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico- amministrative, ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché l'accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura – UTG);  
- servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

**C.2 - Tutela psico-socio-sanitaria:** attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; attivazione del sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei

beneficiari; orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

**C.3 – Attività di mediazione linguistico-culturale:** attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale; facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; facilitazione nell'espletamento dei servizi di tutela.

Le attività di cui ai punti A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, C.1 e C.2 previste dal presente allegato devono essere svolte da operatori con le conoscenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio – laddove necessario – di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l'efficacia del servizio, salvo diversa disposizione dell'E.C.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio.

Si precisa che:

- per l'erogazione dei servizi sub C.1) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale;
- per l'erogazione dei servizi sub C.2) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento, assistenza sociale e supporto psico-sociosanitario
- per l'erogazione dei servizi sub C.3) sopra descritti sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale.

#### **D. RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI (NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY)**

L'Ente Attuatore dovrà:

**D1.** garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti in osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

**D2.** designare il responsabile tenuto a garantire l'attendibilità dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento.

#### **E. SPESE PER IL PERSONALE**

**E1.** L'Ente Attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti e pertanto deve prevedere un'équipe con la presenza di figure professionali con competenze specifiche.

**E2.** L'Ente Attuatore si impegna altresì a:

- attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dall'E.C. con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso
- attenersi alle disposizioni impartite dall'E.C. nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
- comunicare all'E.C., in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati, indicati in sede di selezione, nonché a trasmettere copia dei relativi curricula vitae;
- sostituire tempestivamente il personale che, a insindacabile giudizio dell'E.C. e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo a un corretto svolgimento dei compiti assegnati;

- **non sostituire il personale indicato in sede di selezione (i cui nominativi sono comunicati all'E.C.), che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione, senza giustificato motivo, che deve essere comunicato all'E.C. e dallo stesso ritenuto esaustivo;**
- nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo del nuovo operatore al Responsabile del Settore Cultura Turismo Servizi alla Persona che deve approvare per iscritto il nominativo proposto;
- garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta dell'E.C.;

**E3. L'Ente Attuatore si impegna inoltre a designare e a comunicare all'E.C. il nominativo del coordinatore generale referente del progetto, dell'addetto alla rendicontazione e dell'addetto alla comunicazione.**

**Il referente**, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con l'E.C. nel rispetto di quanto previsto nel presente allegato a carico dell'Ente Attuatore e di quanto indicato in sede di selezione.

Il referente dovrà assicurare contatti periodici, almeno quindicinali e con presenza presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Torre Pellice, con l'E.C. sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

**L'addetto alla rendicontazione** presenzierà con cadenza ogni trenta giorni presso il Servizio Segreteria e vi costituirà, a richiesta del Responsabile dell'Ente Capofila (Comune di Torre Pellice) copia dell'archivio cartaceo inerente la rendicontazione che l'Ente Attuatore dovrà produrre all'E.C. per il trasferimento delle risorse, previa emissione di fattura resa nelle forme di legge.

**L'addetto alla comunicazione** avrà il compito di gestire il piano di comunicazione e accompagnamento sociale sul territorio di tutti i Comuni partner del progetto di accoglienza diffusa

#### **F. ALTRE SPESE E COSTI INDIRETTI**

Sono ammissibili le spese non ricomprese nelle precedenti categorie, quali spese per incontri nazionali, convegni, trasporto pubblico a favore del personale; altre spese relative al personale (es. costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.); altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno); altre spese non classificabili nelle precedenti voci (es. spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'Ente Attuatore, altro etc.); spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale; spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale); spese di cancelleria; spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del progetto.

#### **ART. 2 – STRUTTURE DI ACCOGLIENZA**

1. L'Ente Attuatore dovrà reperire entro l'attivazione del progetto unità immobiliari per civili abitazioni e/o strutture collettive situate nel territorio dei Comuni aderenti, per ospitare un numero pari di beneficiari a quello indicato nel protocollo d'intesa con la Prefettura di Torino; L'E.C. si riserva la possibilità di effettuare verifiche di idoneità alloggiativa in attuazione delle norme di legge in materia di immigrazione e soggiorno dei cittadini stranieri.

#### **ART. 3 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

1. L'Ente Attuatore, in stretta collaborazione con l'E.C., provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 1 punti A – B – C - D e articolo 2 del presente allegato.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il soggetto partner si impegna a dare attuazione al progetto secondo quanto indicato nel modello C – Ipotesi di progetto, presentato in sede di selezione, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con l'E.C.

3. All'Ente Attuatore saranno trasferite le risorse per la realizzazione del progetto sulla base delle attività svolte e secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente allegato.

Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto, così come concordato con l'E.C.

4. L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi previsto dal presente allegato. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al gestore potrà subire modificazioni.

#### **ART. 4 – ATTIVITA' AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO DELL'ENTE ATTUATORE**

1. L'Ente Attuatore sarà tenuto alla realizzazione di tutte le eventuali attività aggiuntive, non onerose per l'E.C., proposte in sede di gara.

2. Le attività di cui al precedente comma si svolgeranno con le modalità dichiarate in sede di selezione.

#### **ART. 5 – RESPONSABILITA' DELL'ENTE ATTUATORE**

1. L'Ente Attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente allegato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

2. L'Ente Attuatore ha l'obbligo di fornire all'E.C., se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

3. L'Ente Attuatore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto partner medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

4. In ogni caso L'Ente Attuatore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate.

5. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'Ente Attuatore deve darne tempestiva comunicazione all'E.C. e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE**

1. Gli obblighi sono i seguenti:

- rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definiti dall'E.C.;
- attivarsi nella sorveglianza dei beneficiari per evitare danni a beni ed opere;
- impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività di cui agli artt. 1, 3 e 4 del presente allegato;
- operare in accordo con l'E.C., provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- attenersi alle disposizioni impartite dall'E.C. nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- attuare le direttive impartite dall'E.C. finalizzate a una migliore realizzazione del progetto, funzionamento o altrimenti di indirizzo politico amministrativo impartite dagli organi deliberativi;
- rispettare e assicurare il rispetto degli standard qualitativi nonché il rispetto dei regolamenti, degli atti dell'E.C. e della carta dei servizi ove emanata;
- garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
- attivare approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- produrre, nei tempi e con le modalità richiesti dall'E.C., tutta la documentazione relativa all'attuazione fisica e finanziaria delle attività del progetto, nonché monitorare i risultati attesi;

- assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della legge n. 146/1990, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";

- garantire tutte le attività e relativi oneri inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente allegato;

#### **ART. 7 - SEDE OPERATIVA**

1. Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente selezione, l'Ente Attuatore dovrà essere dotato, alla data dell'attivazione del servizio, di una sede operativa posta nella Provincia di Torino.

2. La sede operativa situata nella Provincia di Torino dovrà essere dotata di almeno una work station con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax.

3. L'Ente Attuatore dovrà garantire una reperibilità 24/24 H, al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di interventi nei confronti dei beneficiari.

#### **ART. 8 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE**

1. L'E.C., allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto partner è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

2. L'E.C. effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto per verificare la congruenza con i propri programmi e il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'ente.

3. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto partner definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni all'E.C. con carattere di:

a) continuità (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante connessioni informatiche);

b) periodicità, con rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario concordato con l'E.C., Nel caso di dimissioni anticipate, tale rilevazione verrà effettuata immediatamente prima dell'uscita.

c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte della E.C. di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dall'E.C. all'Ente Attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.

4. L'Ente Attuatore dovrà provvedere alla compilazione di una relazione semestrale ed annuale.

5. L'E.C. può attivare, con la collaborazione dell'Ente Attuatore, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

6. L'E.C. si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai beneficiari ospitati nel progetto. Il soggetto partner si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente allegato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

#### **ART. 9 – TRASFERIMENTO DELLE RISORSE**

1. Il trasferimento delle risorse all'Ente Attuatore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata prevista nel presente allegato, corrisponderà a quanto previsto nel piano dei costi del progetto, che verrà finanziato dalla Prefettura di Torino, e sarà proporzionale alle attività realmente svolte.

2. Il trasferimento delle risorse sarà subordinato all'acquisizione da parte dell'E.C. di DURC positivo e all'emissione di regolare fattura corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute

3. Le modalità e la periodicità con le quali l'E.C. provvederà a trasferire al soggetto partner le risorse finanziarie saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra le parti.

4. In ogni caso, l'E.C. si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività del progetto all'Ente Attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto.

#### **ART. 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. L'E.C. potrà disporre la risoluzione della convenzione, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte dell'Ente Attuatore. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà l'automatica e immediata risoluzione della convenzione:

a) cessione anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto;

b) mancato svolgimento delle attività di cui agli artt. 1, 3 e 4 del presente allegato;

c) insolvenza o fallimento dell'Ente Attuatore.

2. Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa dell'Ente Attuatore per danni e/o furti anche di terzi, l'E.C. si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione.

3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.

4. All'Ente Attuatore sarà trasferito l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione.

5. Qualora l'Ente Attuatore dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale della stessa, incorre nella perdita della cauzione di cui all'art. 12 del presente allegato che verrà incamerata dall'E.C., salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

#### **ART. 11 – FACOLTÀ DI RECESSO**

L'E. C. si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione.

#### **ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. All'atto di stipula della convenzione, a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell'E.C., il soggetto partner dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, garanzia fideiussoria dell'importo di € 100.000 pari al 10% dell'importo complessivo presunto dell'appalto, da presentarsi nei tempi previsti dalla legge e secondo la seguente modalità:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria; detta fideiussione (o polizza assicurativa) dovrà, pena l'esclusione dalla gara, essere prestata solo da:

- istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993;

- imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;

- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'importo della predetta garanzia fideiussoria sarà ridotto alla metà nel caso in cui il soggetto partner sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000.

2. La cauzione deve prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'E.C.

3. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall'E.C. e il rimborso delle spese che la stessa dovesse sostenere durante l'applicazione della presente convenzione a causa di inadempienze o cattiva esecuzione della convenzione.

4. Il soggetto partner è obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'E.C. abbia dovuto avvalersene; in caso di inadempienza la quota potrà essere detratta dagli importi dovuti per la realizzazione delle attività del progetto, previa comunicazione scritta. Nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente resta salvo per l'E.C. esperire ogni altra azione risulti necessaria.

5. La somma sarà svincolata al termine della convenzione, previa verifica del corretto svolgimento da parte del soggetto partner degli obblighi derivanti dalla convenzione.

#### **ART. 13 – POLIZZE ASSICURATIVE**

1. E' obbligo del soggetto partner adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto partner, intendendosi integralmente sollevata l'E.C. da ogni responsabilità.

2. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), il soggetto partner dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa.

3. Per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'E.C. per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto.

Il Comune di Torre Pellice è da considerarsi tra il novero dei Terzi.

Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 1.000.000,00 e anche il massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 1.000.000,00.

#### **ART. 14 – DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA**

A seguito dell'individuazione provvisoria, il soggetto dovrà presentare, entro il termine indicato nell'apposita comunicazione, oltre la cauzione definitiva (art. 12) e le polizze assicurative (art. 13):

- tutta la documentazione che verrà richiesta al fine della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 8 del bando;

- produrre ogni altro documento richiesto dall'E.C.

#### **ART. 15 - STIPULA DELLA CONVENZIONE**

1. Il rapporto di collaborazione tra il Comune di Torre Pellice ed il soggetto selezionato all'esito della presente procedura verrà formalizzato con apposita convenzione.

2. All'atto di stipula dovrà essere costituita la cauzione definitiva di cui all'art. 12 e dovranno essere presentate le polizze assicurative previste dall'art. 13.

3. La stipula della convenzione avverrà con atto pubblico amministrativo nei termini stabiliti dall'E.C. e sarà comunicata all'Ente Attuatore con apposita convocazione.


4. In caso di ritardo o mancata ottemperanza degli oneri relativi alla stipulazione della convenzione, l'Amministrazione Comunale provvederà a revocare l'individuazione e procedere a una nuova individuazione in base alla graduatoria di questa stessa selezione.

5. Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi alla convenzione, sono a carico dell'Ente Attuatore.

#### **ART. 16 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE**

1. In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Torino. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto partner non può esimersi dal continuare le sue prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività del progetto.

2. E' escluso il deferimento ad arbitri.

  
**SEGRETERIA GENERALE**  
Giuseppe Burrello